

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1431-A)

## RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA,  
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE SPITELLA)

Comunicata alla Presidenza il 14 luglio 1982

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Estensione ai professori incaricati nell'anno 1979-80 delle disposizioni di cui all'articolo 5, terzo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente riordinamento della docenza universitaria

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 6 maggio 1981  
(V. Stampato n. 2182)*

**d'iniziativa dei deputati FIANDROTTI, ANDÒ, COVATTA, MARTELLI,  
e REGGIANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1981**



ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che la 7<sup>a</sup> Commissione permanente raccomanda alla vostra definitiva approvazione prevede l'ammissione ai giudizi di idoneità per professore universitario associato anche dei professori incaricati nell'anno accademico 1979-1980 che, al momento dell'indizione dei giudizi di idoneità, abbiano comunque compiuto un triennio di incarico d'insegnamento.

I docenti in parola erano gli unici professori incaricati d'insegnamento universitario rimasti esclusi — per la lodevole preoccupazione di impedire un incontrollato e strumentale proliferare degli incarichi di insegnamento nelle more dell'approvazione della legge 21 febbraio 1980, n. 28, che ora non ha più ragion d'essere avendo l'entrata in vigore di tale legge abolita la possibilità di conferire, a partire dall'entrata in vigore di essa, nuovi incarichi di insegnamento — dal beneficio previsto dalla nuova normativa sulla docenza universitaria che (con l'articolo 5 della legge n. 28 e col successivo articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382), ammetteva ai giudizi di idoneità — a ruoli aperti — per professore associato oltre che i professori incaricati stabilizzati nel loro incarico di insegnamento dall'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, come convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, gli incaricati che, in servizio nell'anno accademico 1978-1979, avessero maturato o maturassero tre anni di anzianità d'insegnamento (come previsto dal decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, numero 54).

Ragioni di equità hanno spinto i presentatori a proporre tale norma e l'VIII Commis-

sione permanente della Camera dei deputati ad approvarla; in considerazione di tali ragioni la 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, dopo aver compiuto una valutazione del disegno di legge nell'ambito di un esame globale delle diverse proposte recanti integrazioni, modificazioni ed interpretazioni della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ha ritenuto di sottoporlo senza modificazioni al voto finale del Senato. La decisione della 7<sup>a</sup> Commissione permanente è stata confortata dal parere della 1<sup>a</sup> Commissione, nonostante le apparenti riserve in esso contenute: infatti la condizione posta dalla stessa è soddisfatta *in re ipsa*, nel tenore della norma proposta.

Invero la norma in parola è contenuta anche nel disegno di legge n. 1936, recentemente presentato dal Governo per rivedere e chiarire taluni specifici punti della normativa sulla docenza universitaria: ora, la 5<sup>a</sup> Commissione permanente — con la conforme valutazione dei rappresentanti del Tesoro e della Pubblica Istruzione — ha ritenuto che il disegno di legge n. 1936 non comporti oneri aggiuntivi per lo Stato, e tale parere conferma la valutazione fatta dalla 7<sup>a</sup> Commissione dell'assenza di oneri aggiuntivi dipendenti anche nella norma in esame, identica a quella testè richiamata, e consente di superare talune perplessità di cui il parere espresso il 4 agosto 1981 dalla stessa 5<sup>a</sup> Commissione era sembrato farsi carico.

Per questi motivi la 7<sup>a</sup> Commissione permanente propone l'approvazione del disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

SPITELLA, relatore

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

14 luglio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole a condizione che il provvedimento non determini la riapertura dei concorsi in atto per professore associato.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO. PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

4 agosto 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, fa presente che, secondo le stime fornite dal rappresentante del Tesoro, la normativa in esame comporta un aggravio di oneri a carico del bilancio di circa 50 milioni per il 1981, a fronte dei quali il testo trasmesso dalla Camera dei deputati non reca alcuna adeguata indicazione di copertura.

La Commissione bilancio pertanto non si oppone all'ulteriore corso a condizione che venga accertata la situazione che si viene a determinare sul piano finanziario.

Si segnalano inoltre le perplessità che il Tesoro ha evidenziato in ordine al merito del provvedimento che costituirebbe una prima deroga al disegno organico di riforma della docenza universitaria, recentemente varato.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Le disposizioni di cui all'articolo 5, terzo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, si applicano anche ai professori incaricati nell'anno accademico 1979-1980 che, all'atto della indizione dei giudizi di idoneità, abbiano comunque compiuto un triennio di insegnamento nell'incarico.

I professori incaricati di cui al comma precedente hanno titolo a partecipare alle tornate dei giudizi di idoneità previste dai commi quarto e quinto dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.